

**REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI NEI SITI CONTAMINATI:
APPROCCI, LINEE GUIDA REGIONALI E FUTURI SVILUPPI NAZIONALI**

*Mauro Congiu
Sasol Italy SpA*

AGENDA:

- Principi che guidano la «semplificazione»
- Percorsi Regionali che hanno portato alla definizione degli interventi che non necessitano valutazione preventiva
- Percorso nazionale e proposta MASE di Decreto per la definizione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte del MASE, definendo i criteri e le procedure per la valutazione prevista.

Due **leitmotiv**

- Interventi realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della **bonifica**
- Interventi che non determinino **rischi per la salute** dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, ai sensi e nel rispetto del dlgs 81/08 e ssmmii

Un **driver** fondamentale introdotto con la modifica all'art. 242-ter (art. 37, DL 77/2021)

Accelerare le procedure di bonifica dei siti e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti PNRR

Linee guida regionali analizzate

- Toscana: delibere n. 55/2021 e n. 157/2022 – Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter «Interventi e opere in siti oggetto di bonifica» del dlgs 152/2006
- Friuli Venezia Giulia: Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'art. 242 ter del dlgs 152/2006 con relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate

Altri documenti di interesse

- Puglia: Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate
- Umbria: Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati
- Marche: Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dell'ex Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti
- Articoli e documentazione di settore

Altri documenti di interesse – nazionali

- Linee guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (link con DPR 120/2017)
- Schema di regolamento del Ministro per la transizione ecologica disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, c3, del dlgs 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

- **Toscana: delibera n. 55/2021**
 - Primo esercizio di applicazione
 - Chiarimento sulla definizione delle Autorità Competenti (era necessario?)
 - Categorie di interventi che non necessitano preventiva valutazione (*nulla di nuovo, ndr*)
 - Modalità di presentazione e contenuti minimi delle valutazioni preventive (pro **nulla osta**) di tipo ambientale (coinvolgimento ARPAT) e sanitario (coinvolgimento ASL, basato sui percorsi di esposizione per recettori on-site e off-site)

- **Toscana: delibera n. 157/2022**
 - Secondo documento emanato circa 1 anno dopo
 - Il documento è emanato a valle delle modifiche indotte dal DL 31 maggio 2021, n. 77, in particolare in ordine all'estensione dell'ambito di applicazione ai progetti PNRR e alla realizzazione di opere che, pur non prevedendo scavi, comportano occupazione permanente di suolo (caratterizzati ex art. 242 dlgs 152/06)

- **Toscana: delibera n. 55/2021 e n. 157/2022**

Indicazioni sui siti già caratterizzati (es. AdR da approvare o approvata, POB/MISO/MISP da approvare o approvata, POB/MISP in corso):

Il Proponente, ottenuta dalla Autorità Procedente (sentita l'AC che per i SIN è il MASE) l'autorizzazione a realizzare (procedura per rilascio nulla-osta) comunica ad ARPAT 15 giorni prima dell'avvio lavori.

- **FVG: Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2023 n.4**
 - Distingue tra interventi art. 242-ter comma 1 e 1-bis e interventi ex art. 25 dpr 120/2017 (*specifico rimando ad art. 242-ter, ndr*)
 - Inserisce un interessante spunto/rinforzo sull'esercizio richiesto al proponente di valutare gli interventi che possano o meno incidere sul modello concettuale di sito (approvazione di nuova AdR ai sensi art. 242, c4, Dlgs 152/06)
 - Infatti il Servizio Competente valuta, tra le altre cose, anche l'incidenza dell'opera sul **modello concettuale di sito**

- **FVG: Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2023 n.4**

- Elementi di interesse: **art. 6 - interventi esonerati dalla preventiva valutazione, da realizzarsi previa comunicazione (relazione asseverata)**

- 1) *Allacciamenti alle reti di pubblici servizi (non più di 40 mc escavati, profondità < 2 m, no scavi nel saturo)*
- 2) *Manutenzioni di infrastrutture a rete (es. stradale, fognaria, ferroviaria) che non modificano il tracciato esistente*
- 3) *Interventi in genere in cui è accertato il non superamento delle CSC e/o CSR e non interferiscano con le acque sotterranee e non implicino modifica del modello concettuale di sito*

- **FVG: Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2023 n.4**

- Elementi di interesse: **art. 7** – *categorie di interventi esonerate dalla valutazione di cui all'art. 242-ter*

- 1) *Riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti*

- 2) *Riparazione rinnovamento e sostituzione di parti strutturali e non degli edifici e unità immobiliari e aree di pertinenza, senza mutamento delle destinazione urbanistica o incremento standard urbanistici*

- 3) *Opere per mantenere in efficienza/integrare servizi sanitari (no scavi > 1 m, no scavi nel saturo)*

- 4) *Opere su impianti Tecnologici (motivi di sicurezza ed efficientamento, condizioni come sopra)*

- **FVG: Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2023 n.4**

- Elementi di interesse: **art. 7 – (continua)**

5) *Interventi su stazioni di ricarica per veicoli elettrici (condizioni come sopra)*

6) *Strutture temporanee di cantiere (ex. Baracche, container)*

7) *Installazione pompe di calore (< 12kW, condizioni scavi come sopra)*

8) *Installazione impianti fotovoltaici/termici su tetti di edifici (!!)*

9) *Posa in opera container a uso deposito*

10) *Interventi risparmio energetico su involucri di edifici, con limitati aumenti di volumetria*

- **FVG: Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2023 n.4**

- Elementi di interesse: **art. 7 – (continua)**

11) Opere di sgombero e smontaggi, smantellamenti e rimozioni di attrezzature, macchinari di produzione e simili

12) Recinzioni, muri di cinta o cancellata a chiusura di fondi, salvo che implicino scavi > 1 m

13) Interventi per il superamento di barriere architettoniche e adeguamenti salvo condizioni su scavi di cui sopra (profondità, non interferenza con saturo)

14) Interventi che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni, asportazione di suoli né ulteriore occupazione permanente.

Schema di Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano valutazione e criteri per la valutazione ex. Art. 242-ter, c3

Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Il DIRETTORE GENERALE

di destinarsi in elenco allegato

OGGETTO: Schema di regolamento del Ministro per la transizione ecologica disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.
Consultazione del pubblico.

Si rende noto che la scrivente Direzione ha sottoposto a consultazione del pubblico interessato l'allegato schema di decreto indicato in oggetto, pubblicato nella sezione "La DGRUA informa" del portale Bonifiche di questo Ministero, all'indirizzo: <https://bonifiche.siticontaminati.mite.gov.it>

Lo schema di regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui comma 3 prevede che "per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 128, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo".

La consultazione è finalizzata ad acquisire contributi utili alla definizione del regolamento di cui trattasi da parte di soggetti e categorie interessate, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capo II del medesimo decreto, relativo alle "Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero della transizione ecologica".

Si precisa che le osservazioni che verranno acquisite non costituiscono alcun titolo, autorizzativo o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni di questa Amministrazione o/o delle componenti Autorità nazionali di regolamentazione, in relazione ai temi ivi trattati.

Le osservazioni dovranno essere inviate entro il 4 febbraio 2022 al seguente indirizzo PEC: ria-udg@mite.gov.it e dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Osservazioni sulle

EUropa 1000
Rilasciato: 04/02/2022, 10:00:00
Info: 0498/1453022

Reg. Dir. Part. II
L. 04/02/2022, 10:00:00
Info: 1453/022

Direzione Ambiente/ Permessi in sito inquinato. Copia di cui: Roma 01 - 7,34 di CS

Il Direttore Generale, 01 - 00147 Roma Tel. 06 4771700 - ria-udg@mite.gov.it
e-mail PEC: ria-udg@mite.gov.it

In questa sede analizzeremo Tre tipologie di interventi che non necessitano la valutazione preventiva :

1. Opere che non interferiscono con le matrici ambientali
2. Interventi che possono essere realizzati con relazione tecnica asseverata
3. Interventi che possono essere realizzati in presenza di MISO

Opere che non interferiscono con le matrici ambientali

- Interventi che non comportano scavi, perforazioni o movimentazione e asportazione di suoli
- Non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo



**NO ASPORTAZIONE
SUOLI**



**NO OCCUPAZIONE
PERMANENTE**

Interventi che possono essere realizzati con relazione tecnica asseverata

- Volti al superamento barriere architettoniche e volti alla tutela della promozione umana
- Su opere esistenti purché non comportino ulteriore occupazione di suolo/sottos.
- Allacci e manutenzione reti (*vedi FVG, ndr*) purché con scavi < 2 m e volume < 40 mc e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero
- Recinzioni con fondazioni non più profonde di 1 m da pc
- Pulizie e manutenzioni corsi d'acqua contro il dissesto idrogeologico
- Interventi e opere che non interferiscono con le acque sotterranee a condizione che si rispettino le CSC dei suoli
- **Interventi che rispettino requisiti all. 1 nelle modalità dell'art. 7 (?)**

Interventi che possono essere realizzati con relazione tecnica asseverata

- Interventi che rispettino requisiti all. 1 nelle modalità dell'art. 7

Articolo 7: Indagini preliminari (anche in assenza di scavi) ➡ piano di caratterizzazione o
indagini integrative ➡ piano di dettaglio

Allegato 1: Requisiti tecnico-costruttivi :

- prof. < 1,5 m da pc, no nel saturo (presenti deroghe e casi particolari)
- area non > 15% del totale e mai superiore a 2.500 mq

Requisiti ambientali: C rilevata maggiore o minore delle CSC a profondità max
scavo e/o in frangia capillare

Interventi che possono essere realizzati in presenza di MISO

- Comunicazione preventiva di 15 gg ad ARPA competente con MASE in cc
- Divieto avvio/avvio con prescrizioni entro 15 gg da parte di ARPA; trascorsi 15 gg vale il silenzio/assenso

Permane lo spazio d'ombra e interpretazione rispetto alla presenza di Opere di Bonifica in corso e MISP

CONCLUSIONI

La lettura trasversale dei documenti emessi dalle diverse Regioni (sia inerenti all'art. 242-ter che in modo più ampio sulle attività di scavo e/o realizzazione opere nei siti oggetto di Bonifica/MISO/MISP) **non porta grandi elementi di novità o colma le lacune lasciate dalla formulazione dell'art. 242-ter.**

Interessante la lettura del documento Emanato dalla **Regione Friuli Venezia Giulia**

Riportante delle specifiche categorie di intervento (nell'ottica del c3, art. 242-ter) che non necessitano di valutazione preventiva o per cui art. 242-ter non applica.

L'uscita del regolamento del MASE per la disciplina delle fattispecie di intervento che non necessitano valutazione ex art.242-ter **POTREBBE** snellire gli iter

GRAZIE PER L'ATTENZIONE